



Comune di Palmi

89015 Provincia di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 32 del 03/04/2015

Prot. N 0 del 07/04/2015

Oggetto: FAVISMO

IL SINDACO

- Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
- Vista la richiesta acquisita al protocollo generale in data 30.03.2015 con n. 6932 nella quale si chiede di prendere provvedimenti per la coltura e la vendita delle fave;
- Premesso che dai risultati scientifici ormai consolidati, la carenza congenita dell'enzima GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) determina la malattia comunemente denominata "*Favismo*".
- Considerato che il solo contatto *con fave* può causare gravi crisi emolitiche tali, da mettere seriamente in pericolo la vita dei soggetti affetti da questa malattia;
- Rilevato, quindi, che la coltura di fave in prossimità della residenza del richiedente costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;
- Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, anche di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;
- Ritenuto di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita delle persone;
- Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del DLgs.267/00 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

1. **La vendita di fave**, ove avvenga nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti opportunamente sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime cm 30 x 40, contenenti la seguente dicitura "*in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche*";
2. **Il divieto assoluto di coltivazione di fave** nel raggio di 300 metri in linea d'aria dall'abitazione sita in via Gramsci nr. 74;
3. Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca della Ordinanza in oggetto;
4. Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, frequentati dai soggetti di cui si intende tutelare l'incolumità, nel termine di 5 giorni dalla data della presente Ordinanza, eliminino del tutto la coltura di fave;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del codice Penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga affissa nel raggio di 300 metri via Gramsci n. 23, nei pressi del

mercato e consegnata agli negozi interessati, al fine di renderla nota a quanti essa è diretta, e che venga inoltrata ai messi comunali per la notificata, nelle forme di rito, ai seguenti servizi competenti per territorio: Servizio Igiene Pubblica, Corpo di Polizia Locale e Forze dell'Ordine, i quali, ciascuno per competenza, sono tenuti a far rispettare il presente atto.

Palmi, li 03 aprile 2015

IL SINDACO
Dr. Giovanni Barone